

N. R.G. 7927/2018



Tribunale Ordinario di Catania

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'udienza del 10 settembre 2021 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 7927/2018 R.G. e vertente

TRA

[redacted] nata a Reaf [redacted] residente i [redacted] eal
Monte c.f. P [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava
per procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale provinciale di**
Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art.
417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Conti

CONTUMACE

e nei confronti di



Risulta altresì che i docenti con punteggio inferiore indicati nominativamente alle pagine da 3 a 5 del ricorso, tutti partecipanti alla fase B3 della mobilità, con punteggio inferiore a quello della ricorrente, siano stati trasferiti negli ambiti territoriali Sicilia 0003 e 0002 in provincia di Agrigento, indicati dalla ricorrente nella propria domanda (allegato 5 fascicolo di parte ricorrente).

Sulla base delle considerazioni che precedono, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinqüies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della docente di ottenere il trasferimento richiesto presso l'ambito 0003 di Agrigento, prioritariamente indicato in domanda, sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e delle previsioni della contrattazione collettiva.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data 7 agosto 2018 nei confronti del **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale provinciale di Agrigento** e nei confronti dei docenti trasferiti nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiara il diritto di [REDACTED] di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il trasferimento richiesto presso l'ambito 0003 di Agrigento sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in



favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Catania, 10 settembre 2021

il giudice del lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri



N. R.G. 7922/2018



Tribunale Ordinario di Catania

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'udienza del 10 settembre 2021 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la
seguinte

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 7922/2018 R.G. e vertente

TRA

██████████ nata ad Agrigento, ██████████, rappresentata e difesa
dall'avvocato Vincenzo La Cava per procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO**
REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.; **AMBITO**
TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, persona del legale rappresentante
p.t.; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA** in persona del legale
rappresentate p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Conti
e nei confronti di



Risulta altresì che i docenti con punteggio inferiore indicati nominativamente alle pagine da 3 a 5 del ricorso, tutti partecipanti alla fase B3 della mobilità, con punteggio inferiore a quello della ricorrente, siano stati trasferiti negli ambiti territoriali Sicilia 0003, 0002 e 0001 in provincia di Agrigento, indicati dalla ricorrente nella propria domanda (allegato 6 fascicolo di parte ricorrente).

Sulla base delle considerazioni che precedono, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della docente di ottenere il trasferimento richiesto presso l'ambito 0003 di Agrigento, prioritariamente indicato in domanda, sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e delle previsioni della contrattazione collettiva.

P. Q. M.

Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data 7 agosto 2018 nei confronti del **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale provinciale di Agrigento** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale provinciale di Catania** in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti dei docenti trasferiti nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiara il diritto di [REDACTED] di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il trasferimento richiesto presso l'ambito 0003 di



Agrigento sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Catania, 10 settembre 2021

il giudice del lavoro
Dott.ssa Concetta Ruggeri

